



COMUNE DI MASSA

COPIA

(375/2015)

ATTO di CONSIGLIO del 30/07/2015 n. 63

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MODIFICA

L'anno duemilaquindici il mese di luglio il giorno trenta alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di CECCOTTI DOMENICO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE FODERINI DIEGO

Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01	ALBERTI STEFANO		21	LAZZAROTTI THOMAS	
02	ANGHELE' LUCA		22	MENCARELLI LUANA	
03	BALLONI ALESSANDRO		23	MENCHINI CARMEN	Ass.
04	BENEDETTI STEFANO		24	MOSTI ELENA	Ass.
05	BERTELLONI SABRINA		25	OFRETTI ANDREA	Ass.
06	BIANCOLINI ELEONORA		26	ORTORI SIMONE	
07	BRIZZI FABRIZIO	Ass.	27	PACI MATTEO	Ass.
08	BUGLIANI GIACOMO	Ass.	28	PANESI FABRIZIO	
09	CARMASSI DANIELE		29	RAFFI GIORGIO	
10	CARUSO STEFANO	Ass.	30	RICCIARDI RICCARDO	
11	CASOTTI GIANCARLO		31	SANTI GIOVANNA	
12	CAVAZZUTI NICOLA		32	TURRI LUIGI	
13	CECCOTTI DOMENICO		33		
14	DELL'ERTOLE DINA		34		
15	DELLA PINA PAOLO		35		
16	FRUZZETTI ELENA		36		
17	GABRIELLI GABRIELLA	Ass.	37		
18	GIUSTI GIOVANNI		38		
19	INCORONATO AGOSTINO		39		
20	LAZZARINI GRAZIELLA		40		

Presenti n. 25

Assenti n. 8

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: BALLONI ALESSANDRO
LAZZAROTTI THOMAS
MENCARELLI LUANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.L. 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche è stata istituita, a decorrere dal 01/01/1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 142 e seguenti, della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede, per i Comuni, l'adozione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, per la disciplina dell'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ha revocato la sospensione prevista per gli enti locali di aumentare le aliquote, come disciplinato dall'art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126, consentendo, inoltre, di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge statale e secondo il principio della progressività come stabilito dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011;
- l'art. 8, comma 2, della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità 2015, semplificando il calcolo dell'acconto dell'addizionale, ha soppresso la previsione che consentiva di variare l'aliquota per l'acconto sulla base delle aliquote pubblicate l'anno precedente rispetto all'anno di riferimento. Per effetto di questa modifica l'acconto dell'addizionale comunale 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota prevista dal Comune per il conteggio del saldo 2014;
- la variazione dell'aliquota non può superare 0,8 punti percentuali;
- può essere stabilita una soglia di esenzione;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/03/1999 con la quale è stata istituita, nella misura del 0,1% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 10 della Legge 191 del 16.6.1998;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2001 con la quale è stata stabilita nella misura del 0,25% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2002 con la quale è stata rideterminata nella misura del 0,35% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30/04/2007, ratificata dal Consiglio Comunale il 07/05/2007 con atto n. 19, con la quale è stato approvato il Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,70%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 29/05/2008 n. 25, che confermava il Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Considerata l'esigenza di differenziare l'imposizione in modo da tutelare i redditi più bassi, pur mantenendo invariato il gettito previsto analogamente al precedente esercizio pari ad euro 4.800.000,00, per cui occorre modificare l'applicazione dell'addizionale comunale considerando gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF, come consentito dal art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, mantenendo la fascia di esenzione per il reddito complessivo non superiore ad euro 12.000,00;

Rilevato che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

Ritenuto pertanto, di introdurre le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, variando il seguente articolo:

ART. 3 VIGENTE
MODIFICA

ART. 3 PROPOSTA DI

VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE												
<p>Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.</p> <p>L'aliquota di compartecipazione viene variata in aumento e stabilita in zero virgola sette punti percentuali (0,7%).</p>	<p>Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.</p> <p>L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è stabilita per scaglioni di reddito nella seguente misura:</p> <table border="1" data-bbox="863 1196 1461 1429"> <thead> <tr> <th>Scaglioni di reddito</th> <th>Aliquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 0 a 15.000 euro</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Da 15.000 a 28.000 euro</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>Da 28.000 a 55.000 euro</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>Da 55.000 a 75.000 euro</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Oltre 75.000 euro</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.</p>	Scaglioni di reddito	Aliquote	Da 0 a 15.000 euro	0,65	Da 15.000 a 28.000 euro	0,70	Da 28.000 a 55.000 euro	0,71	Da 55.000 a 75.000 euro	0,79	Oltre 75.000 euro	0,80
Scaglioni di reddito	Aliquote												
Da 0 a 15.000 euro	0,65												
Da 15.000 a 28.000 euro	0,70												
Da 28.000 a 55.000 euro	0,71												
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79												
Oltre 75.000 euro	0,80												

ART. 5 VIGENTE

ART. 5 PROPOSTA DI MODIFICA

DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
<p>La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002.</p>	<p>Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 la delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe relative alle variazioni dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,</p>

<p>L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore come previsto nel precedente comma 2.</p>	<p>Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Le delibere di variazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.</p>
--	---

Dato atto che il comma 160 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 30 Luglio 2015;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360;

Visto il comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 che ha stabilito, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/ 2000;

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Politiche Tributarie e Ambiente Dott.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così formulato: Favorevole;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio, Partecipazioni e Farmacie ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così formulato: Favorevole;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, Enti e società partecipate, Personale e Fondi europei" in data 29/07/2015;

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri Balloni, Lazzarotti, Mencarelli), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 25;

Consiglieri assenti n. 8 (Brizzi, Bugliani, Caruso, Gabrielli, Menchini, Mosti, Ofretti, Paci);

Voti favorevoli n. 21;

Voti contrari n.=;

Astenuti n. 4 (Benedetti, Dell'Ertole, Incoronato, Panesi);

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale all'IRPEF, come da testo sottoriportato:

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 142, Legge 27.12.2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Massa, con deliberazione n. 31 del 23/03/1999 a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 Legge 191/98.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI E CRITERI DI CALCOLO

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Massa, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'aliquota deliberata dal Comune, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 3

VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è stabilita per scaglioni di reddito nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 15.000 euro	0,65
Da 15.000 a 28.000 euro	0,70

Da 28.000 a 55.000 euro	0,71
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79
Oltre 75.000 euro	0,80

Le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Articolo 4

SOGLIE DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 360/98, comma 3 bis è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000,00 (dodicimila).

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 la delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe relative alle variazioni dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52](#), comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le delibere di variazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

2. di determinare, conseguentemente, per l'anno 2015 le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs 360/1998, per scaglioni di reddito in maniera progressiva all'interno delle seguenti fasce (corrispondenti a quelle stabilite dalla legge statale) nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo Aliquota Addizionale comunale Irpef	
Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 15.000 euro	0,65
Da 15.000 a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 55.000 euro	0,71
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79
Oltre 75.000 euro	0,80

3. di confermare che l'addizionale comunale all'irpef di cui sopra non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 12.000,00;

4 di dare atto che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate al

Allegati:

1 - parere (parere.pdf)

Riferimenti:

1 - Proposta di G.M. N° 572 del 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CECCOTTI DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FODERINI DIEGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 18/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

ESECUTIVITA'

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li

Il Responsabile della Segreteria